

# IN EVIDENZA



ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO  
PER L'ACQUISTO DI GASOLIO  
PER GLI AUTOTRASPORTATORI

FRINGE BENEFITS: SOGLIA DI ESENZIONE  
A 3.000 EURO PER L'ANNO 2022

FRINGE BENEFITS 2022 TUTTO TASSATO  
SE SI SUPERA LA QUOTA DI ESENZIONE

## Licenze

- **Cedes** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559

## Immobili / Proprietà

- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 347 1425409.
- **Cedes** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910

## Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

## Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Piasan di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, manigliera, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

## Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiere a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per informazioni telefonare al numero 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: [comunicazione@uaf.it](mailto:comunicazione@uaf.it) o telefonare allo **0432 516772**

## Informimpresa

*Confartigianato fvg*

**Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.**  
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001  
Anno XXII - N. 10 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:  
Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Oliviero Pevero

Direzione, Redazione, Amministrazione:  
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia  
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl  
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

## In questo numero:

### Fisco

---

Istituito il codice tributo per il credito per l'acquisto di gasolio per gli autotrasportatori pag. 4

Correzione delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura o cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni edilizie pag. 4

### Scadenze lavoro

---

Scadenze del mese di dicembre 2022 pag. 5

### Contratti

---

CCNL Acconciatura ed Estetica - Accordo di rinnovo del 10 ottobre 2022 pag. 6

CCNL Pulizie Artigianato - Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022 pag. 7

Sezione aumenti salariali pag. 9

CCNL Acconciatura ed Estetica pag. 13

### Normativa del lavoro

---

Fringe benefits 2022 tutto tassato se si supera la quota di esenzione pag. 13

Soglia di esenzione a 3.000,00 euro per i fringe benefits anno 2022 pag. 14

EBIART – “Bonus Energia” in favore dei lavoratori dipendenti pag. 15

### Ambiente e sicurezza

---

Schiume poliuretatiche: se contengono di-isocianati sarà obbligatoria la formazione pag. 16

### Categorie

---

Aggiornate le direttive vincolanti FVG pag. 16

Appalti pubblici - Fascicolo virtuale dell'Operatore economico - Obbligatorio dal 9 novembre pag. 18

Albo autotrasporto: apertura della procedura di pagamento quote 2023 pag. 20

### Dalle provincie

---

# Istituito il codice tributo per il credito per l'acquisto di gasolio per gli autotrasportatori

Con la risoluzione n.65 del 9/11/2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6989 per l'utilizzo in compensazione nel Mod. F24 del credito di imposta previsto dall'art.3 del DL 50/2022 a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, di categoria Euro 5 o superiore, per l'acquisto di gasolio. Il credito spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022, al netto dell'IVA, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto di gasolio. Il campo "anno di riferimento" da valorizzare nel modello F24, sezione Erario, nella colonna "importi a credito compensati", è l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". In particolare, il credito d'imposta, visualizzabile nel proprio cassetto fiscale, è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del Ministero delle Infrastrutture.

L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, controlla la presenza dei contribuenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e la capienza del credito riportato nell'elenco concesso rispetto a quello utilizzato in compensazione, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal Ministero. Si ricorda che l'istanza per il riconoscimento del credito andava presentata esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto e, in base alla FAQ n.62 del 5/8/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dell'Agenzia delle Dogane, è utilizzabile entro il 31/12/2022, o anche successivamente al 31/12/2022 ma relativamente a debiti fiscali sorti nel 2022.

## Correzione delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura o cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni edilizie

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.33 del 6/10/2022 ha illustrato le modalità per correggere gli errori riguardanti le comunicazioni per le opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni spettanti a seguito di interventi edilizi (detrazioni comprese tra il 50% e il 110%).

La circolare prima di tutto riepiloga le modalità già previste per la sostituzione, l'integrazione o l'annullamento delle comunicazioni di opzione inviate all'Agenzia delle Entrate, con procedure da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione da parte del beneficiario della detrazione, oppure da parte del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o del cessionario del credito, prima dell'accettazione del trasferimento del credito, mediante rifiuto della cessione (rifiuto che di fatto rimuove gli effetti della comunicazione errata). In aggiunta a tali modalità vengono ora previste le seguenti ulteriori procedure per la rettifica o l'annullamento dei dati comunicati risultanti nell'apposita Piattaforma crediti:

- in caso di errori formali, mediante invio di segnalazioni e di istanze "libere", con note sottoscritte digitalmente o con firma autografa (allegando in quest'ultimo caso copia del documento d'identità), per evidenziare gli errori e riportare i dati corretti, tramite PEC all'indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
- in caso di errori sostanziali (che incidono sulla determinazione della detrazione come ad esempio il codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e/o il limite di spesa, oppure il codice fiscale

del cedente) mediante il modello "Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti" allegato alla stessa circolare n.33 dell'Agenzia delle Entrate, sottoscritto dal cessionario e dal cedente, digitalmente o con firma autografa (allegando in quest'ultimo caso copia dei documenti d'identità) e da inviare allo stesso indirizzo PEC sopra indicato.

L'Agenzia nella stessa circolare riconosce inoltre la possibilità di fruire della "remissione in bonis" per presentare la Comunicazione di opzione oltre il termine previsto, ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla data entro cui doveva essere inviata la comunicazione omessa. La remissione in bonis è ammessa solo in presenza dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione relativa alle spese per l'anno di riferimento e di un comportamento coerente, da parte del contribuente beneficiario della detrazione, con l'esercizio dell'opzione (ossia in presenza di un accordo per il trasferimento del credito o di una fattura con evidenziato lo sconto, precedenti il termine di scadenza per l'invio della comunicazione).

Inoltre non devono essere già state avviate attività di controllo relative alla spettanza del beneficio fiscale che si intende trasferire.

I passaggi operativi per procedere alla suddetta remissione in bonis, attraverso il versamento della sanzione di 250 euro non compensabile con eventuali crediti, né ravvedibile, sono illustrate dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.58 dell'11 ottobre 2022. In particolare la

sanzione va versata con codice tributo 8114 utilizzando il particolare modello denominato F24 ELIDE indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE" nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici" il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto (in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell'invio della comunicazione);
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale

del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice "10" da riportare nel campo 3 "codice identificativo" (nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va indicato il codice fiscale di uno di essi);

- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" nel campo "tipo", la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", nessun valore; nel campo "codice", il codice tributo 8114; nel campo "anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione.



## Scadenze del mese di dicembre 2022

### SCADENZE NORMATIVE

<p><b>15 dicembre</b> <b>15 gennaio</b></p>	<p><b>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria:</b> le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2021 (luglio-dicembre).</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 04 I 03032 12301 01 000 000 3839 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE - Viale del Ledra 108/1</p> <p><i>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</i></p>
<p><b>16 dicembre</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR:</b> versamento acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2021 (F24 codice tributo 1713)</p> <p><i>(Fonti: D.Lgs. n.47/2000)</i></p>
<p><b>Lavoro agile: termine comunicazioni ordinarie al 1° dicembre 2022</b></p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha reso noto il differimento dal 1° novembre al 1° dicembre 2022 per la trasmissione delle comunicazioni di lavoro agile in forma ordinaria.</p> <p>Lo slittamento non si riferisce, invece, alle comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2022 con la procedura semplificata, utilizzabile nel caso in cui non sia stato stipulato l'accordo individuale e la prestazione in regime di smart working sia resa non oltre la fine del 2022</p> <p><i>(Fonti: Nota Ministero del Lavoro del 25 ottobre 2022)</i></p>
<p><b>31 dicembre</b></p>	<p>Termina (salvo proroghe) per i <u>lavoratori dipendenti</u> (con esclusione del lavoro domestico) con retribuzione imponibile annuale entro i <b>35.000 euro</b> la riduzione contributiva <u>aggiuntiva</u> dell'<b>1,2%</b> sulla contribuzione <b>IVS a carico del lavoratore</b>.</p> <p>Tale riduzione si è <u>sommata</u> alla riduzione dello 0,8% già prevista dalla Legge di Bilancio 2022, <b>portando così la riduzione del cuneo fiscale al 2% complessivo</b>. Lo sconto spetta a condizione che la retribuzione previdenziale lorda imponibile non sia superiore, su base mensile, all'importo di 2.692 euro (35.000 euro diviso 13 mensilità)</p>



# CCNL Acconciatura ed Estetica - Accordo di rinnovo del 10 ottobre 2022

Il **10 ottobre 2022** è stato sottoscritto tra Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetisti, le altre organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil l'accordo di rinnovo del CCNL **Acconciatura Estetica** scaduto il 30 giugno 2016.

## PARTE ECONOMICA

### Una tantum

L'intesa di rinnovo prevede l'erogazione di un importo di **246 euro** a titolo di una tantum, in favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale e da erogarsi in **3 tranches** alle seguenti scadenze:

- la prima di **100 euro** con la retribuzione del mese di novembre 2022
- la seconda di **100 euro** con la retribuzione del mese di dicembre 2022
- la terza di **46 euro** con la retribuzione del mese di marzo 2023.

L'importo è frazionabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Agli apprendisti sarà erogato nella misura del **70%** con le medesime decorrenze sopra indicate. L'importo dell'una tantum viene, nel caso, ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. È escluso dalla base di calcolo del TFR. Gli eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto tali importi potranno essere detratti, fino a concorrenza, dall'una tantum e cesseranno di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

### Aumenti retributivi

È stato previsto un incremento delle tabelle salariali pari a 100 euro lorde per il 3° livello, da riparametrarsi per tutti gli altri livelli sulla base della specifica intesa sottoscritta in data 14 ottobre 2022. L'incremento salariale consta di due tranches:

- la prima pari a 70 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di ottobre 2022

- la seconda pari a 30 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di febbraio 2023.

## PARTE NORMATIVA

Con l'accordo è stata aggiornata la normativa del contratto a tempo determinato, circa il lavoro a termine si sottolinea che vengono individuate le seguenti specifiche esigenze e condizioni per le quali è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi:

- esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

A seconda del numero di dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti, è consentita l'assunzione di lavoratori a tempo determinato nelle seguenti misure:

Impresa	N° lavoratori a tempo determinato
Da 0 a 5 dipendenti	3
Più di 5 dipendenti e fino a 10	1 ogni 2 o frazione con arrotondamento alla frazione superiore
Più di 10 dipendenti	20% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore

Il testo contrattuale è stato altresì aggiornato con le novità in materia di congedi parentali, donne vittime di violenza, unioni civili.

### Bilateralità

È stato previsto il recepimento all'interno del CCNL dell'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, Clai insieme a CGIL, Cisl e Uil che pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° ottobre 2022 (passaggio al versamento pari a € 11,65 per 12 mensilità).

Tabella degli aumenti retributivi

Livello	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a regime
1	1.395,99 €	115,47 €	1.511,46 €
2	1.275,26 €	105,48 €	1.380,74 €
3	1.209,00 €	100,00 €	1.309,00 €
4	1.139,90 €	94,29 €	1.234,19 €




Livello	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Prima tranche dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022
1	1.395,99 €	80,83 €	1.476,82 €
2	1.275,26 €	73,84 €	1.349,10 €
3	1.209,00 €	70,00 €	1.279,00 €
4	1.139,90 €	66,00 €	1.205,90 €

Livello	Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2023	seconda tranche dal 1° febbraio 2023	Retribuzione tabellare dal 1° febbraio 2023
1	1.476,82 €	34,64 €	1.511,46 €
2	1.349,10 €	31,64 €	1.380,74 €
3	1.279,00 €	30,00 €	1.309,00 €
4	1.205,90 €	28,29 €	1.234,19 €

Livello	Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)
1	€ 30,00
2	€ 30,00
3	€ 30,00
4	€ 30,00

(Fonti: accordo di rinnovo Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022, verbale integrativo del 14 ottobre 2022)



## CCNL Pulizie Artigianato - Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Il 27 ottobre 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato Imprese di Pulizia, le altre organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil l'accordo di rinnovo del **CCNL Servizi di Pulizie Artigianato scaduto il 31 dicembre 2016. Il nuovo contratto avrà scadenza 31 dicembre 2024.**

### PARTE ECONOMICA

#### Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

#### Aumenti retributivi

Le parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di **120,00 euro** con riferimento al 5° Livello, secondo le seguenti decorrenze:

- **60 euro** dal 1° novembre 2022
- **30 euro** dal 1° luglio 2023
- **20 euro** dal 1° luglio 2024
- **10 euro** dal 1° dicembre 2024.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli im-



porti eventualmente già corrisposti a titolo acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC), stabiliti unilateralmente, cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022. Qualora l'elemento di AFAC sia superiore alla tranche di incremento contrattuale, dal 1° novembre 2022 verrà assorbito fino a concorrenza del valore dello stesso e la differenza continuerà ad essere corrisposta come "superminimo ad personam assorbibile da successive tranche contrattuali".

Le tabelle complete per tutti i livelli di inquadramento saranno sottoscritte con le Parti Sociali nei prossimi giorni.

### Indennità speciale

A decorrere dal **1° novembre 2022** verrà corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.

L'importo mensile di suddetta indennità che non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità sarà pari a **83,17 euro** con riferimento al 5° livello (la riparametrazione per ciascun livello sarà oggetto di specifica intesa che sarà sottoscritta successivamente tra le Parti).

L'indennità speciale va corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia ed infortunio. In caso di rapporto a tempo parziale va riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato.

A far data dal **1° dicembre 2024**, l'importo mensile della suddetta indennità che non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità sarà pari a **88,17 euro** con riferimento al 5° livello (la riparametrazione per ciascun livello sarà oggetto di specifica intesa che sarà sottoscritta successivamente tra le Parti).

## PARTE NORMATIVA

### Lavoro a termine

È stata inserita una **nuova causale** che giustifica il ricorso al contratto a termine per cui è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi per:

- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

Limiti quantitativi: è possibile assumere a termine il seguente numero di dipendenti in rapporto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato con riferimento ai lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione:

N° lavoratori a tempo determinato	Impresa
2	Da 0 a 5 dipendenti
4	Da 6 a 10 dipendenti
6	Da 11 a 18 dipendenti
8 (con arrotondamento all'unità superiore)	Più di 18 dipendenti

### Bilateralità

Con l'intesa viene data attuazione all'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla Bilateralità sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai e CGIL, CISL e UIL che si intende integralmente recepito all'interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal **1° novembre 2022**.

## TABELLE

### Progressione della retribuzione – apprendistato 1° gruppo

Durata apprendistato	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
4 anni	70%	80%	90%	100%

### Progressione della retribuzione – apprendistato 2° gruppo

Durata apprendistato	1° anno	2° anno	3° anno
3 anni	70%	80%	90%

### Progressione della retribuzione – apprendistato 3° gruppo

Durata apprendistato	1° anno	2° anno	3° anno
1 anno e 6 mesi	65%	80%	90%

### Progressione della retribuzione – apprendistato 4° gruppo impiegati

Durata apprendistato	1° anno	2° anno	Ultimi 6 mesi
2 anni e 6 mesi	70%	80%	90%

(Fonti: accordo di rinnovo CCNL Servizi di Pulizie Artigianato del 27 ottobre 2022)



# Sezione aumenti salariali

## AREA MECCANICA – nuovi minimi contrattuali accordo di rinnovo CCNL 17 dicembre 2022

### SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Livello	Retribuzione tabellare al 30 novembre 2022	Aumenti 01/12/2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
1 Q	1.810,19	24,57	1.834,76
1	1.810,19	24,57	1.834,76
2	1.684,30	22,87	1.707,17
2 BIS	1.590,39	21,60	1.611,99
3	1.529,29	20,77	1.550,06
4	1.441,41	19,57	1.460,98
5	1.388,28	18,85	1.407,13
6	1.323,85	17,98	1.341,83

### SETTORE ORAFO, ARGENTIERI E AFFINI

Livello	Retribuzione tabellare al 30 novembre 2022	Aumenti 01/12/2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
1 Q	1.811,52	24,74	1.836,26
1	1.811,52	24,74	1.836,26
2	1.687,74	23,07	1.710,81
3	1.536,28	21,00	1.557,28
4	1.444,90	19,74	1.464,64
5	1.389,40	18,99	1.408,39
6	1.317,31	18,01	1.335,32

### SETTORE ODONTOTECNICA

Livello	Retribuzione tabellare al 30 novembre 2022	Aumenti 01/12/2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
1 S	1.881,53	22,06	1.903,59
1	1.701,65	19,96	1.721,61
2	1.611,88	18,90	1.630,78
3	1.457,06	17,10	1.474,16
4	1.371,91	16,09	1.388,00
5	1.313,89	15,42	1.329,31
6	1.264,17	14,82	1.278,99

## AREA COMUNICAZIONE – nuovi minimi contrattuali accordo di rinnovo CCNL 16 maggio 2022

### IMPRESE ARTIGIANE

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
1 A	€ 2.316,86
1 B	€ 2.019,29
2	€ 1.894,34
3	€ 1.776,68
4	€ 1.648,56
5 BIS	€ 1.508,00
5	€ 1.441,80
6	€ 1.357,71

### PMI

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
1 A	€ 2.333,72
1 B	€ 2.033,99
2	€ 1.908,13
3	€ 1.789,61
4	€ 1.660,56
5 BIS	€ 1.518,97
5	€ 1.452,30
6	€ 1.367,60



## Area Moda-Chimica-Ceramica – nuovi minimi contrattuali accordo di rinnovo CCNL 4 maggio 2022

### SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6S	1.885,68
6	1.765,50
5	1.618,11
4	1.495,60
3	1.434,03
2	1.372,64
1	1.298,05

### SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6S	1.884,16
6	1.777,51
5	1.625,37
4	1.503,63
3	1.442,10
2	1.381,44
1	1.302,96

### SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6S	1.881,85
6	1.756,36
5	1.609,05
4	1.486,66
3	1.425,19
2	1.363,81
1	1.298,29

### SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6S	1.887,42
6	1.780,53
5	1.620,27
4	1.495,36
3	1.433,83
2	1.374,81
1	1.300,28



### SETTORE OCCHIALERIA

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6	1.830,31
5	1.657,42
4	1.549,07
3	1.455,09
2	1.402,83
1	1.345,23

### SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
7	2.037,31
6	1.903,22
5S	1.797,77
5	1.712,44
4	1.623,24
3	1.532,46
2	1.464,90
1	1.368,55

### SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
A	1.807,95
B	1.650,26
C	1.563,24
D	1.500,48
E	1.446,75
F	1.400,08
G	1.319,93



## PMI Moda-Chimica Ceramica-Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco – nuovi minimi contrattuali accordo di rinnovo CCNL del 17 febbraio 2022

### SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO - MODA

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
8	2.293,58
7	2.166,78
6	2.030,37
5	1.903,10
4	1.801,63
3 bis	1.761,29
3	1.720,99
2 bis	1.671,62
2	1.630,62
1	1.306,24

### SETTORE CALZATURE

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
8	2.304,38
7	2.140,99
6	1.976,83
5	1.878,66
4	1.801,99
3 bis	1.761,29
3	1.720,93
2 bis	1.671,80
2	1.630,55
1	1.305,90

### SETTORE PELLI E CUOIO

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6	2.189,14
5	1.982,76
4S	1.854,35
4	1.805,00
3	1.732,46
2	1.641,91
1	1.308,43

### SETTORE OCCHIALI

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
6	2.240,33
5	2.043,06
4S	1.892,32
4	1.809,95
3	1.729,01
2	1.633,51
1	1.307,52

### SETTORE GIOCATTOLI

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
7	2.247,92
6	2.077,90
5	1.974,41
4S	1.865,02
4	1.819,89
3	1.740,61
2	1.649,51
1	1.322,16

### SETTORE PENNE SPAZZOLE E PENNELLI

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
7	2.253,06
6	2.061,48
5	1.957,65
4S	1.860,87
4	1.802,44
3	1.716,69
2	1.623,71
1	1.309,25

### CHIMICA SETTORI ACCORPATI

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
A	1.529,55
B	1.648,31
C	1.817,15
D	2.015,00
E	2.157,95
F	2.397,07
G	2.632,37
H	2.783,87

### PLASTICA E GOMMA

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
I	1.518,51
II	1.649,98
III	1.700,74
IV	1.766,02
V	1.859,64
VI	1.993,66
VII	2.214,43
VIII	2.413,70
Q	2.498,30



**PLASTICA E GOMMA**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
I	1.518,51
II	1.649,98
III	1.700,74
IV	1.766,02
V	1.859,64
VI	1.993,66
VII	2.214,43
VIII	2.413,70
Q	2.498,30

**ABRASIVI**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
A1	2.550,36
B1	2.331,36
B2	2.190,09
C1	2.022,25
C2	1.978,36
C3	1.925,26
D1	1.879,50
D2	1.763,60
D3	1.724,23
E1	1.669,88
E2	1.595,34
E3	1.540,47
F	1.514,75

**CERAMICA**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
A1	2.498,31
B1	2.302,53
B2	2.170,44
C1	2.008,62
C2	1.966,50
C3	1.915,29
D1	1.868,50
D2	1.754,36
D3	1.714,43
E1	1.655,93
E2	1.584,45
E3	1.542,23
F	1.497,94



**VETRO SETTORE MECCANIZZATO**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
F	1.551,21
E1	1.666,66
E2	1.794,63
E3	1.831,36
D1	1.884,15
D2	2.014,05
D3	2.063,87
C1	2.114,33
C2	2.153,46
B1	2.336,15
B2	2.393,84
A1	2.596,06
A2	2.654,69

**VETRO SETTORE TRASFORMAZIONE**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
1	1.551,21
2	1.666,66
3	1.794,66
4	1.884,15
5	2.014,05
5A	2.063,88
6	2.114,33
6A	2.153,45
7	2.336,16
8	2.552,57
8A	2.611,25

**VETRO SETTORE SOFFIO A MANO E SEMIAUTOMATICHE**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
1	1.549,44
2	1.623,38
3	1.701,99
4	1.784,77
5	1.891,95
6	2.022,92
7	2.112,37
8	2.332,91
8°	2.350,51
9	2.548,93
9A	2.607,47

**LAVORAZIONI PIASTRELLE IN TERZO FUOCO**

Livello	Minimi dal 1° dicembre 2022
A	1.841,75
B	1.682,26
C	1.590,09
D	1.516,65
E	1.451,25
F	1.397,20
G	1.296,37



# CCNL Acconciatura ed Estetica

## Seconda tranche una tantum (100 euro) - accordo di rinnovo del 10 ottobre 2022

L'intesa di rinnovo prevede l'erogazione di un importo di 246 euro a titolo di una tantum, in favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale e da erogarsi in 3 tranches alle seguenti scadenze:

- la prima di 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022
- **la seconda di 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022**
- la terza di 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.

L'importo è frazionabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Agli apprendisti sarà erogato nella misura del 70% con le

medesime decorrenze sopra indicate. L'importo dell'una tantum viene, nel caso, ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' escluso dalla base di calcolo del TFR. Gli eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto tali importi potranno essere detratti, fino a concorrenza, dall'una tantum e cesseranno di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.



## Normativa del lavoro

# Fringe benefits 2022 tutto tassato se si supera la quota di esenzione

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 2022, ha fornito chiarimenti (restrittivi) in merito al superamento del nuovo limite di 600 euro, ora 3.000 (valido per la sola annualità 2022) per i fringe benefit e sulla relativa tassazione. Stabilisce infatti che, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, **risultino superiori al limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto** (e non solo la differenza tra i 3.000 ed i 258,23). Si tratta quindi di una lettura restrittiva della norma che porta come conseguenza all'assoggettamento **dell'intero importo** a tasse e contributi.

La circolare precisa inoltre che:

- le somme e i valori si considerano percepiti nel periodo d'imposta se corrisposti **entro il 12 gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato)
- in caso di benefit erogati mediante voucher, il **benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (anche successivo al 12 gennaio quindi).**

## DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. L'Agenzia delle Entrate precisa che devono riguardare immobili adibiti ad abitazione, di proprietà o detenuti in base a titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengono effettivamente le spese. Inoltre, vi rientrano anche le spese intestate al condominio e ripartite (ovviamente per la sola quota rimasta a carico del lavoratore, a titolo di condominio).

Poiché l'agevolazione è collegata a una determinata tipologia di spesa, l'Agenzia delle Entrate ritiene necessario che, per eventuali controlli, il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione di spesa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dpr 445/2000) del lavoratore, dalla quale risultino le stesse informazioni (intestataria fattura, tipologia utenza, importo, ecc.) ed una seconda dichiarazione sostitutiva del lavoratore, o eventualmente la stessa, necessaria per attestare che le «spese» non siano già state oggetto di rimborso, sia totale che parziale non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata ad una persona diversa dal lavoratore dipenden-



te, purchè sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR o, a certe indicazioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Le somme erogate, nel 2022 o entro il 12 gennaio 2023, da parte del datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purchè riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

### RAPPORTI CON IL BONUS CARBURANTE

Si conferma il "doppio contatore" per l'anno 2022, ovvero la quota di 3.000 euro per la totalità dei benefits (anche sotto forma di carburante) rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa ed autonoma, rispetto quella del bonus carburante pari a 200 euro erogato in base al cd decreto Ucraina di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio 2022, n. 5111. Ne consegue che i beni ed i servizi concessi in favore del lavoratore possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante ed un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale – portando quindi il vantaggio totale in favore del lavoratore a 3.200 euro massimi.

Circa il **bonus carburante del cd Decreto Ucraina**, anche quest'ultimo, **qualora se erogato per importo superiore alla soglia di 200 euro concorrerà per intero a tassazione e contribuzione.**

(Fonte: circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E/2022)

# Soglia di esenzione a 3.000,00 euro per i fringe benefits anno 2022

## Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti-quater

Il decreto Aiuti-quater ha previsto, **per il solo anno 2022** (salvo diverse previsioni per il 2023), l'elevazione della soglia di esenzione sia fiscale che contributiva a **3.000,00 euro** (soglia che era già stata elevata in corso d'anno da 258,23 a 600,00 euro dal decreto Aiuti-bis).

Concorrono alla soglia dei 3.000,00 euro i valori dei **beni ceduti** e dei **servizi prestati e le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Al raggiungimento della soglia concorrono anche i beni e servizi erogati o rimborsati allo stesso lavoratore da altri datori di lavoro.

Rientrano tra i fringe benefits anche i beni ceduti e i servizi prestati al **coniuge** del lavoratore o ai **familiari** indicati nell'art. 12 del TUIR figli, genitori, generi, nuore, suocero/a, fratelli/sorelle.

I benefits sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'agevolazione si applica limitatamente al 2022 e si considerano percepiti nel periodo di imposta tutte le somme ed i valori corrisposti **entro il 12 gennaio 2023** (cd *principio di cassa allargato*), in caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito nel momento in cui lo stesso esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nella disponibilità del percettore a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

In tema di utenze domestiche, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione a giustificazione della spesa ovvero una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato**.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino

superiori al limite di 3.000,00 euro, l'intero importo dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione.

Resta confermato che sono esenti dal limite di cui sopra, l'importo del valore dei buoni carburante (benzina, gasolio, GPL, metano ivi compresi buoni per ricarica di veicoli elettrici) nel limite di 200,00 se erogati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 21/2022 convertito dalla Legge n. 51/2022 (cd Decreto Ucraina), questi ultimi riservati ai soli lavoratori dipendenti (con contratto a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale, apprendistato, intermittente compresi i soci di cooperativa con contemporaneo rapporto di lavoro subordinato). L'importo di 200 euro è riferito al periodo di imposta 2022 e non ad ogni rapporto di lavoro, pertanto prima di erogare il buono ad un lavoratore dipendente neo assunto è opportuno raccogliere l'informazione se lo stesso abbia fruito o meno del bonus carburante presso il precedente datore di lavoro. Ai fini del **LUL è necessario tenere distinta l'erogazione** del buono carburante erogato ai sensi del D.L. n. 21/2022 (valore max 200 euro) rispetto l'erogazione di eventuali altri benefit riconducibili al co 3 art. 51 del TUIR, anche nell'ottica della compilazione della CU 2023.

Per quanto sopra il lavoratore dipendente potrà fruire in regime di esenzione di un valore pari a complessivi 3.200,00 euro di cui 200 euro per uno o più buoni benzina erogati ai sensi del D.L. n. 21/2022 convertito dalla Legge n. 51/2022 e 3.000,00 euro per l'insieme di altri beni, servizi (compresi ulteriori buoni carburante) nonché somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

(Fonti: Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022)



# EBIART – “Bonus Energia” in favore dei lavoratori dipendenti

**Domande dal 1° dicembre 2022**

L'Ente Bilaterale per l'Artigianato – **EBIART dal 1° dicembre 2022** eroga **un contributo una tantum** di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti a titolo di aiuto alle famiglie per mitigare gli effetti negativi dei rincari energetici.

Il **Bonus Energia** è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato in regola con la contribuzione prevista dagli Accordi sottoscritti, a qualunque livello, dalle Organizzazioni datoriali e sindacali costituenti l'EBIART nonché alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di quelle imprese, già aderenti al sistema, classificate con Codice Statistico Contributivo (CSC Inps) diverso da 4, ovvero delle imprese non artigiane dal 2018 non più rientranti nella sfera di applicazione FSBA.

Il Bonus è concesso ai lavoratori in forza presso le suddette imprese **con una anzianità di almeno 12 mesi al 31 ottobre 2022.**

L'intervento può essere concesso una sola volta per lavoratore e per nucleo familiare. Più componenti lo stesso nucleo familiare non possono richiedere il contributo per le proprie utenze anche se lavoratori di aziende diverse entrambe aventi i sopraindicati requisiti.

Il bonus è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

Il contributo, pari ad **euro 260,00 lordi**, sarà corrisposto da EBIART, tramite accredito sul conto corrente dell'impresa datrice di lavoro. L'Impresa, ricevuto il contributo, è tenuta ad erogare lo stesso, di spettanza della lavoratrice/lavoratore, con la prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura, assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

Il richiedente deve essere in forza al momento della domanda ed in possesso di attestazione **ISEE standard**, in corso di validità, **non superiore a 18.000,00 euro.**

Il lavoratore deve dimostrare di avere almeno un'utenza di energia elettrica o gas a lui intestata o al coniuge [o



convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché ad altro soggetto convivente rientrante nello stesso stato di famiglia] attiva nell'immobile in cui entrambi sono residenti. Sono ammesse anche le utenze attive nei Paesi limitrofi (Austria, Slovenia e Croazia) nei casi in cui i lavoratori siano cittadini italiani residenti all'estero.

**Le domande** di accesso al Bonus Energia devono essere inviate ad EBIART, **esclusivamente per il tramite di posta elettronica**, all'indirizzo **bonusenergia@ebiart.it** ed utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web dell'Ente (alla pagina <https://www.ebiart.it/welfare-bilaterale/welfarebilaterale.aspx>) **a partire dal primo dicembre 2022 e fino al 31 marzo 2023.**

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia ultima fattura relativa ad utenza energia elettrica o gas;
- autocertificazione relativa allo stato di famiglia e nel caso di utenza intestata al coniuge o convivente anche autocertificazione relativa alla residenza nello stesso immobile ed il documento d'identità del coniuge o convivente registrato all'anagrafe.

I contributi saranno concessi, fino ad esaurimento delle risorse stanziato, secondo la risultante graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE e alla data di invio. In caso di parità di ISEE, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

**I contributi saranno erogati da EBIART a partire dal mese di aprile 2023.**

## **A chi richiedere informazioni**

EBIART - largo dei Cappuccini 1/c 33100 Udine  
e-mail: [info@ebiart.it](mailto:info@ebiart.it), phone: 0432 299 938, receipt: 0432 299 954

Si rimanda **al regolamento** pubblicato nel sito [www.ebiart.it](http://www.ebiart.it) per la modulistica, requisiti soggettivi, alle procedure e limitazioni previste.

(Fonti: EBIART FVG – [www.ebiart.it](http://www.ebiart.it))





# Schiume poliuretatiche: se contengono di-isocianati sarà obbligatoria la formazione

## Interessati serramentisti, impiantisti, imprese del comparto edilizia ed affini

Il [Regolamento \(UE\) 2020/1149](#) ha introdotto restrizioni all'utilizzo e all'immissione sul mercato di "di-isocianati", sia aromatici che alifatici, con riflessi importanti sull'**utilizzo di schiume poliuretatiche per il montaggio di serramenti o per altri utilizzi in campo edile.**

**Indicazioni per i produttori di schiume dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato di-isocianati** o sostanze/ miscele a base di isocianati, a meno che:

- la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo **0,1 % in peso**, oppure
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figurino la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: *"a partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata"*.

**Indicazioni per gli utilizzatori di schiume (serramentisti, impiantisti, imprese edili, ecc.):**

dal **24 agosto 2023 è vietato utilizzare i di-isocianati**, in quanto tali o come costituenti di altre sostanze/miscele per usi industriali e professionali (es. schiume) a meno che:

- la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali (ovvero i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano i prodotti) **abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei di-isocianati** prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

La formazione prevista dal Regolamento:

- deve includere le istruzioni per il controllo dell'esposizione ai di-isocianati per via cutanea e per inalazione, nonché altre misure di gestione dei rischi adeguate
- deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale
- deve prevedere la certificazione o prova documentale del completamento del percorso con esito positivo.



# Aggiornate le direttive vincolanti FVG

## Definite le modalità di affidamento dei lavori pubblici

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture e territorio comunica, con nota del 15.10.2022 prot. n. 0185746, che ha adottato l'aggiornamento alle Direttive vincolanti in materia di lavori.

In questi ultimi anni diversi sono stati gli interventi legislativi che si sono succeduti in materia di lavori pubblici e che hanno inciso a vario titolo nella materia.

La nostra Regione ha ritenuto necessario aggiornare le Direttive vincolanti emanate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015, integrate con nota del 25.05.2016 e successivamente confermate con nota del 16.08.2017 proprio per cercare di fare chiarezza alle stazioni appaltanti che usufruiscono delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche oltre ad offrire a tutte uno strumento interpretativo efficace della disciplina in vigore. Approfondiamo di seguito, in particolare, le direttive in materia di affidamento di lavori pubblici.

### AFFIDAMENTO DI LAVORI D'IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

La stazione appaltante procede all'affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato senza la consultazione di più operatori economici.

La scelta dell'operatore economico avviene mediante individuazione nell'elenco delle imprese qualificate e iscritte alla piattaforma eAppaltiFVG qualora la stazione appaltante non gestisca in modo autonomo un proprio elenco.

La scelta dell'impresa si svolge anche senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e purché siano scelti operatori economici in possesso di pregiate e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e nel rispetto del principio di rotazione.

Alla luce del richiamo ai principi dell'art. 30 del Codice, la Regione, ribadisce la validità delle indicazioni operative già a suo tempo espresse con riferimento ai seguenti elementi:

- rispetto del principio di economicità nella scelta dei soggetti per evitare il costo di una prestazione "a distanza";
- presenza di precedenti e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento;
- richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante
- specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento.

La Direttiva rammenta che per lavori d'importo inferiore a 150.000 euro la capacità tecnico organizzativa ed economi-



co finanziaria per lo svolgimento delle lavorazioni previste è garantita dall'iscrizione alla CCIAA da parte della stessa impresa, ai sensi della vigente disciplina regionale.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 636 del 10.07.2019, il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento purché i due affidamenti abbiano, quello precedente e quello attuale, una commessa rientrante nella stessa categoria di opere.

Le modalità di applicazione del principio di rotazione devono intendersi riferibili all'anno solare.

La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito un Avviso unico e di carattere generale con il quale comunica a tutti gli operatori economici che per tale tipologia di affidamento provvederà a scegliere l'impresa direttamente dall'elenco sopra indicato, dichiarando anche il principio di rotazione.

La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

Non essendovi confronto competitivo non sussiste un criterio di aggiudicazione pertanto spetta alla discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità con cui addvenire alla stipulazione del contratto facendo riferimento o all'elemento economico ovvero all'elemento di miglioramento della prestazione da rendere.

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività mediante un'azione ricognitiva interna.

### **AFFIDAMENTO DI LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO**

La stazione appaltante procede all'affidamento previo esperimento di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del Codice invitando almeno cinque operatori economici.

La scelta dell'operatore economico avviene mediante individuazione nell'elenco delle imprese iscritte alla piattaforma eAppaltiFVG qualora la stazione appaltante non gestisca in modo autonomo un proprio elenco.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 636 del 10.07.2019, il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, purché i due affidamenti abbiano, quello precedente e quello attuale, una commessa rientrante nella stessa categoria di opere.

Le modalità di applicazione del principio di rotazione devono intendersi riferibili all'anno solare.

La stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un Avviso con il quale comunica a tutti gli operatori economici che per tale tipologia di affidamento provvederà a scegliere l'impresa direttamente dall'elenco sopra indicato, dichiarando anche il principio di rotazione.

La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigen-

te disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza, purché nell'atto siano indicati anche i soggetti invitati.

Il criterio di aggiudicazione è a scelta della stazione appaltante quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero quello del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

### **AFFIDAMENTO DI LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO E FINO ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (ATTUALMENTE PARI A 5.382.000 EURO)**

La stazione appaltante procede all'affidamento previo esperimento di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del Codice invitando almeno dieci operatori economici.

La scelta dell'operatore economico avviene mediante individuazione nell'elenco delle imprese iscritte alla piattaforma eAppaltiFVG qualora la stazione appaltante non gestisca in modo autonomo un proprio elenco.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 636 del 10.07.2019, il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, purché i due affidamenti abbiano, quello precedente e quello attuale, una commessa rientrante nella stessa categoria di opere.

Le modalità di applicazione del principio di rotazione devono intendersi riferibili all'anno solare.

La Stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un Avviso con il quale comunica a tutti gli operatori economici che per tale tipologia di affidamento provvederà a scegliere l'impresa direttamente dall'elenco sopra indicato, dichiarando anche il principio di rotazione.

La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza, purché nell'atto siano indicati anche i soggetti invitati.

Il criterio di aggiudicazione è a scelta della stazione appaltante quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero quello del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

### **AFFIDAMENTO DI LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

La stazione appaltante procede all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi della Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice.

Sostanzialmente l'art. 2 della legge 120/2020 non introduce alcuna semplificazione nella procedura rinviando alla disciplina ordinaria in materia, con l'unica eccezione di consentire alla stazione appaltante la facoltà di fissare come termine per la presentazione delle offerte il termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 636 del 10.07.2019 la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.

Per le procedure di affidamento sia di servizi di architettura e ingegneria sia di lavori questa Direzione prosegue nel ga-



rantire il costante supporto alle stazioni appaltanti mediante la redazione ed il continuo aggiornamento di template messi a disposizione all'interno della piattaforma eAppaltiFVG.

### LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le stazioni appaltanti individuano le imprese da invitare tramite l'elenco degli operatori economici iscritti sul portale della piattaforma eAppaltiFVG ovvero tramite l'elenco degli operatori economici detenuto secondo la vigente disciplina in materia presso le singole stazioni appaltanti.

Con riferimento ai criteri di scelta si ribadiscono i seguenti elementi:

a) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza

degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;

b) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante, compreso il mancato riscontro, anche di diniego se motivato, a precedenti inviti;

c) specializzazione dell'operatore economico nell'esecuzione di prestazioni/lavori analoghi a quelli posti a base di gara;

d) diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Con riferimento alla lettera d) è necessario definirne l'ambito di applicazione rapportandolo al concetto di idoneità operativa richiamato nelle precedenti direttive vincolanti.

Le Direttive specificano anche che non si applica, per le procedure negoziate il procedimento di estrazione a sorte o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi da invitare alle procedure negoziate.

# Appalti pubblici - Fascicolo virtuale dell'Operatore economico - Obbligatorio dal 9 novembre

L'**Anac** (Autorità anticorruzione) ha comunicato che presso la propria **Banca Dati** è operativo il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe)** che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Il **provvedimento dell'Autorità** è stato pubblicato il 24 ottobre in GU e **l'uso del FVOE dal 9 novembre sarà obbligatorio** per partecipare alle gare di appalto.

Tre le principali novità, rispetto al sistema **Avcpass** precedente, che non sarà più utilizzato:

- 1) la **verifica** dei requisiti **non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione** e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori
- 2) il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le **procedure di affidamento**
- 3) verrà istituito **l'Elenco degli operatori economici** già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

### IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANAC, BUSIA

"L'eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici è determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara", dichiara **Giuseppe Busia**, presidente dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione**. "Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un'altra stazione appaltante per ammettere l'operatore economico alla gara, velocizzando l'attività di verifica dei requisiti generali. Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riproduzione per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori

economici non viene più imposto l'onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell'Amministrazione". "L'obiettivo - aggiunge **Busia** - è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali".

### COME FUNZIONA

Il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe)** contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la **Banca dati Anac** sull'assenza di motivi di esclusione in base al **Codice dei Contratti**. Mediante il Fascicolo sono effettuati:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici
- Per le *procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo*, previa acquisizione di un CIG ordinario
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice Appalti
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

### CHE COSA CONSENTE IL FVOE

Il Fascicolo consente:

- a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'ac-



quisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici

- b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico
- c) il riuso dei documenti presenti nel **FVOE** per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato
- d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

### COME UTILIZZARE IL FASCICOLO

Come utilizzare il Fascicolo:

- a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il **CIG** per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti
- b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **FVOE**, indica al sistema il **CIG** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il **PASSOE** deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del **PASSOE** nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato
- c) in caso di **ricorso all'avvalimento** l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico
- d) in caso di **ricorso al subappalto** l'impresa subappaltatrice produce il **PASSOE** con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il **PASSOE** relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

### LE INCOMBENZE PER LE STAZIONI APPALTANTI

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere genera-

le, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale

- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo da questo LINK sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni contenute.

1. La documentazione e/o i dati a comprova del **POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE** che, in prima applicazione, sono messi a disposizione dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa)
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del **FVOE**.

1. La documentazione e/o i dati a comprova del **POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO**, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la **Banca Dati Anac** e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

- a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti
- b) documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità
- c) documenti forniti dagli Operatori economici.

2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:

- fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate
- dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include:

- le Attestazioni SOA
- Certificati Esecuzione Lavori (CEL)
- le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti.



# Albo autotrasporto: apertura della procedura di pagamento quote 2023

**Dall'8 novembre al 31 dicembre 2022**

Confartigianato Trasporti informa che con delibera n. 18 del 25 ottobre 2022, adottata dal Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori Dott. Finocchi, è stata determinata per l'anno 2023 la misura del contributo annuale che le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori devono corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 della legge n. 298 del 1974.

Il versamento del contributo va effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it).

A tal fine è necessario quindi collegarsi al Portale dell'Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l'importo specifico da versare, procedere al pagamento.

Si specifica che **a partire dall'8 novembre ed entro il 31 dicembre 2022** si potrà pagare la quota 2023, e le quote relative agli anni precedenti eventualmente non pagate, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione, tramite due modalità alternative:

1 - **Pagamento on-line**, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;

2 - **Pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)** che avviene in modalità differita. L'utente stampa o vi-

sualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta. Il pagamento può essere effettuato sia online che con la stampa dell'avviso di pagamento da utilizzare presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (es. tabaccaio).

Le imprese iscritte alla provincia autonoma di **Bolzano dovranno effettuare il pagamento esclusivamente** sul conto corrente bancario, intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano: IBAN IT44D060451161900000800070.

## **MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE**

Le credenziali di accesso al Portale **sono valide per sette mesi. Se l'utente ha smarrito la password può procedere cliccando su "Area riservata" e poi "Recupera password"** indicando la matricola e la mail\pec inserita in fase di registrazione al portale. In caso di difficoltà potrà inviare una e-mail all'indirizzo [assistenza.albo@mit.gov.it](mailto:assistenza.albo@mit.gov.it) nella quale è necessario indicare numero di iscrizione all'Albo, numero di matricola, un indirizzo e-mail **non PEC** ed un recapito telefonico. Allo stesso indirizzo [assistenza.albo@mit.gov.it](mailto:assistenza.albo@mit.gov.it) potrà essere comunque inviata **ogni altra richiesta di assistenza tecnica**, avendo cura di specificare numero di iscrizione all'Albo, numero di matricola, un indirizzo e-mail **non PEC** ed un recapito telefonico nonché, ove possibile, una immagine o la descrizione dell'errore segnalato dal sistema.



## Udine

# Rinnovo decennale dei patentini F-Gas

Siamo arrivati alla scadenza decennale dei primi patentini F-Gas emessi da quanto è entrata in vigore la disciplina ed è quindi necessario procedere al loro rinnovo, chiaramente se ancora nelle priorità dell'azienda. Confartigianato Udine ha già organizzato 6 sessioni d'esame (max 20 partecipanti a giornata) per rinnovare i **patentini emessi fino a maggio 2013** in questa data (sempre di venerdì): - 13 e 27 gennaio - 10 e 24 febbraio - 10 e 24 marzo. Sono già calendarizzate ulteriori 4 date per i patentini emessi dal giugno 2013, che saranno rese. La mattinata sarà dedicata alla formazione di aggiornamento e il pomeriggio si svolgerà l'esame. Il tutto si svolgerà presso il nostro ufficio di UdineNord. Opereremo sempre con APAVE come ente di certificazione, ma anche chi ha fatto esami con altri enti o altre organizzazioni può partecipare, in quanto procedure ed esame sono uguali:

- per i **patentini emessi da APAVE**, l'esame sarà considerato come un rinnovo, quindi verranno aggiornati alla scadenza di quello originario
- per i **patentini emessi da altro ente** il patentino sarà invece considerato come nuovo, ed emesso dopo l'esame (se vi trovate in questa situazione potete scegliere una data più vicina alla scadenza del patentino).

Il **costo**, che è uguale per le due opzioni, è di **€ 762,50** per le aziende **associate a Confartigianato** mentre per quelle **non associate** il costo è invece di **€ 854,00** e comprende l'IVA, la formazione, il costo dell'esame e i diritti CCIAA per il registro Fgas. La scelta della data sarà fatta direttamente dall'azienda compilando il modulo di adesione online, che automaticamente scala i posti disponibili. Potete già prenotare il vostro esame a questo link <https://form.jotform.com/222472780125352>